

Regolamento della Trasparenza

Rovato, 30 marzo 2026

Sommario

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | PREMESSA | 3 |
| 2 | AMBITO DI APPLICAZIONE..... | 8 |
| 3 | DESCRIZIONE DELLA SOCIETA' | 9 |
| 3.1 | Oggetto Sociale..... | 9 |
| 3.2 | Organi Sociali | 10 |
| 4 | TRASPARENZA: RUOLI OBBLIGHI E ATTIVITA' | 10 |
| 4.1 | Procedura di accesso civico | 12 |
| 4.2 | Accesso civico semplice | 12 |
| 4.3 | Accesso generalizzato | 13 |
| 4.4 | Accesso documentale..... | 14 |
| 5 | SEGNALAZIONI RISERVATE (WHISTLEBLOWING)..... | 14 |
| 5.1 | Oggetto della Segnalazione..... | 15 |

1 PREMESSA

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” interviene in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n.116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012 n. 110.

Invero, l’adozione di misure idonee a combattere il fenomeno della corruzione era stata anche sollecitata da organismi internazionali di cui è parte l’Italia, in particolare dal GRECO (Groupe d’Etats contre la Corruption) del Consiglio di Europa, che aveva rilevato trattarsi di “fenomeno consueto e diffuso”, dal WGB (Working Group on Bribery) dell’OCSE e dall’IRG (Implementation Review Group), organismo sussidiario delle Nazioni Unite per l’attuazione della Convenzione contro la corruzione.

La Legge 190/2012 delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione, con un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all’azione pubblica. Tra i vari obblighi contemplati dalla Legge è imposto agli enti pubblici di adottare un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (“PTPC”), in linea con le rilevanti recenti modifiche normative. In particolare, si fa riferimento al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito D.Lgs. 97/2016) e al decreto legislativo n. 50 del 2016 e del D.Lgs. n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici. Infine, si richiama espressamente la Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (G.U. n. 13 del 16 gennaio 2019), recante “Misure per il contrasto di reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”. La Legge è intervenuta con modifiche al codice penale, al codice civile, alla normativa penitenziaria e a quella sulla responsabilità degli Enti ed Aziende (introduzione di nuove figure di reato, nuova disciplina delle pene accessorie con particolare riferimento all’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e l’interdizione dai pubblici uffici, aumenti di pene, etc.). La linea di tendenza emersa dall’esame del testo normativo è in definitiva nel senso di un’estensione dell’utilizzo di istituti già previsti per la lotta al crimine organizzato anche per il contrasto al fenomeno della corruzione.

E’ opportuno precisare che la Legge n. 190/2012 non individuò una nuova struttura organizzativa alla quale affidare i compiti innanzi richiamati di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella p.a., ma individuò nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), già istituita dall’art. 13 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, l’organismo indipendente incaricato di svolgere gli stessi. Con l’entrata in vigore del D.L. 31.8.2013, n. 101, convertito con modifiche dalla l. 30.10.2013, n. 125, è stata poi cambiata la denominazione della CIVIT in Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche – A.N.A.C.

Ora, il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla Legge) che adottano i PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione.

Le strategie di prevenzione, indicate nel PNA, di cui tenere conto nel PTPC, sono articolate su tre obiettivi principali: ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire la corruzione ed infine creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Per un rapido excursus sui PNA fin qui succedutisi, si possono ricordare il PNA 2013, approvato con delibera CIVIT n. 72/2013, l’aggiornamento del 2015 approvato dall’ANAC con determinazione 12/2015 (in seguito alle modifiche intervenute con il dl 90/2014 convertito con modificazioni nella Legge 114/2014), il PNA 2016, approvato dall’ANAC con determinazione 831/2016, l’aggiornamento 2017 approvato dall’ANAC con delibera 1208/2017, l’aggiornamento 2018 approvato dall’ANAC con delibera 1074/2019 e il PNA approvato con delibera ANAC 1064/2019; e del successivo PNA

2022-2024, approvato nel mese di gennaio 2023, che si pone come obiettivo, fra l'altro, quello di rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR siano vanificati da episodi di corruzione, senza per questo incidere sullo sforzo di semplificazione e velocizzazione delle procedure amministrative.

Il Piano Nazionale 2025-2027 è stato approvato definitivamente dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la Delibera n. 19 del 28 gennaio 2026, ed ora è al vaglio della Conferenza Unificata e del Comitato interministeriale per l'adozione definitiva. Esso si articola in due parti: Parte generale, con indicazioni operative sui rapporti tra il "PNA" e il "PIAO", e sulle criticità rilevate da ANAC nell'attività di vigilanza; la Parte speciale, con approfondimenti su Contratti pubblici, Inconferibilità e incompatibilità e Trasparenza.

L'ANAC, ai fini dell'attuazione del PNA, è dotata (art. 1, commi 2 e 3, della Legge 6 novembre 2012, n. 190) di poteri di vigilanza sulla qualità di Piani adottati dalle pubbliche amministrazioni, che possono comportare l'emissione di raccomandazioni (ovvero nei casi più gravi l'esercizio del potere di ordine) alle amministrazioni perché svolgano le attività previste dal Piano medesimo (dalle attività conoscitive alla individuazione di concrete misure di prevenzione). L'ANAC ha, infine, (art. 19, co. 5, D.L. 90/2014) poteri di sanzione nei casi di mancata adozione dei PTPC (o di carenza talmente grave da equivalere alla non adozione).

Inoltre, l'ANAC, con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, ha dettato le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», indicazioni poi confermate dal legislatore dalle modifiche apportate al D.Lgs. 33/2013 dal D.Lgs. 97/2016.

Tra le altre principali modifiche che interessano le Linee guida sono l'art. 24 bis del D.L. del 24 giugno 2014 n. 90 che è intervenuto sull'art. 11 del D. Lgs. n. 33/2013 «Ambito soggettivo di applicazione» e ha esteso l'applicazione della disciplina della trasparenza, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, agli «enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi». Nel contempo, il medesimo articolo ha previsto che, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni "in caso di partecipazione non maggioritaria", si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della Legge 6 novembre 2012, n. 190».

La nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo dei RPCT quali soggetto titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC della società e a dare allo stesso più un ruolo di coordinamento delle attività connesse alla materia. È inoltre previsto, al fine di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, l'unificazione in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI). Inoltre, gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici sono esplicitamente indicati dal legislatore quali destinatari della disciplina in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni pubbliche ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione nonché della prevenzione di conflitti d'interesse (art. 1, commi 49 e 50, Legge n. 190 del 2012 e D.Lgs. n. 39 del 2013). In questa ottica, nell'art. 15, co. 1, del D.Lgs. n. 39 del 2013 viene affidato al responsabile del Piano anticorruzione di ciascun ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico il compito di curare, anche attraverso il Piano, l'attuazione delle disposizioni del decreto. Rimane poi l'obbligo da parte degli Enti di pubblicare i PTPC sul sito istituzionale entro il 31 gennaio di ogni anno, di nominare un RPCT con deliberazione del Consiglio di Amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti. I dati relativi alla nomina sono trasmessi all'A.N.AC. con il modulo disponibile sul sito dell'Autorità nella pagina dedicata ai servizi on line. Gli atti di revoca dell'incarico del RPCT sono motivati e comunicati all'A.N.AC. che, entro 30 giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013. Considerata l'esigenza di garantire che il sistema di prevenzione non si traduca in un mero adempimento formale e che sia, invece, calibrato, dettagliato come un modello

organizzativo vero e proprio ed in grado di rispecchiare le specificità dell'ente di riferimento, l'Autorità ritiene che le funzioni di RPCT debbano essere affidate ad uno dei dirigenti della società. Questa opzione interpretativa si evince anche da quanto previsto nell'art. 1, c. 8, della Legge n. 190 del 2012, che vieta che la principale tra le attività del RPCT, ossia l'elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Gli organi di indirizzo della società nominano, quindi, come RPCT un dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Nell'effettuare la scelta, la società dovrà vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo. Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di amministrazione è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

Nel valutare gli adeguamenti delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni alla l. 190/2012, l'Autorità ha tenuto conto della particolare struttura e della disciplina di riferimento dei soggetti che assumono veste giuridica privata e delle esigenze di tutela della riservatezza e delle attività economiche e commerciali da essi svolte in regime concorrenziale. Per quel che riguarda le indicazioni relative all'individuazione e alla gestione del rischio, come accennato sopra, l'Autorità ha tenuto conto della necessità di coordinare quanto previsto nella Legge n. 190 del 2012 per i piani di prevenzione della corruzione con le disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001, sia in termini di modello di organizzazione e gestione che di controlli e di responsabilità.

Nella prospettiva sopra evidenziata, le misure introdotte dalla l. n. 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni. Questo vale anche qualora le società abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001. A tale riguardo, come sopra precisato, le amministrazioni controllanti sono chiamate ad assicurare che dette società, laddove non abbiano provveduto, adottino un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Come è noto l'ambito di applicazione della Legge n. 190 del 2012 e quello del D.Lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il D.Lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla Legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

In relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne.

La Legge n. 190 del 2012, fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Con la conseguenza che la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall'art. 1, comma 12, della Legge n. 190/2012) si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso.

Alla luce di quanto sopra e in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti le Linee Guida ANAC stabiliscono che le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001 con il Piano di prevenzione della corruzione contenente misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della Legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a

tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene conto del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.AC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione della D.Lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla Legge n. 190 del 2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza, dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo. Come già accennato sopra, nel quadro normativo si inserisce nel 2016 il D.Lgs. 97, che apporta alcune importanti modifiche al D.Lgs.33/2013 e agli obblighi di pubblicazione. Tra le più significative: in ambito oggettivo di applicazione art. 3, mediante la sostituzione dell'art. 2, comma 1, viene ridefinito ed ampliato l'ambito oggettivo del Dlgs. 33/2013, non più limitato alla sola individuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza delle P.A., ma volto ad assicurare la libertà di accesso, da parte di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle P.A., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ente. Con l'introduzione dell'art. 2 bis indica che il D.Lgs. 33/2013 è applicabile oltre che alla P.A. anche "in quanto compatibile" agli enti pubblici economici e agli ordini professionali, alle società in controllo pubblico fatte salve le società quotate; alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati.

Inoltre nel dicembre 2016 l'ANAC ha emanato la linea guida 1309 LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 andando a chiarire quanto indicato nell'art .5 del D.Lgs. 33/2013 rivisto dal D.Lgs. 97/2016 e meglio definendo l'accesso civico generalizzato. Specificando inoltre che la trasparenza assume sempre di più la connotazione di accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ente, con scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Pertanto diventa più evidente che la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. A questa impostazione consegue, nel decreto 33/2013, il rovesciamento della precedente prospettiva, che comportava l'attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione; ora è proprio la libertà di accedere ai dati e ai documenti, cui corrisponde una diversa versione dell'accesso civico, a divenire centrale nel nuovo sistema, in analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (FOIA), ove il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto eccezioni.

Nel dicembre 2017 con la linea guida 1134 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da amministrazioni e degli enti pubblici economici" ANAC ha dato indicazioni per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Insieme alle Linea guida 1134, ANAC ha inoltre fornito un allegato in formato Excel contenente l'elenco degli obblighi di pubblicazione e trasparenza, che tiene conto delle diverse tipologie e livelli di partecipazione pubblica, come regolato da quanto previsto dall'art. 2bis del D. Lgs.33/2013 "Ambito soggettivo di applicazione".

Nel PNA 2019-2021 il Consiglio dell'Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad allora, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati e richiamati anche in questo paragrafo. Il PNA contiene, quindi continui rinvii a delibere dell'Autorità che sono parte integrante del PNA stesso. L'obiettivo è quello di rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione.

Facendo riferimento al PNA di più recente emissione (2022 - 2024) ANAC nella parte Generale del PNA, l'Autorità ha rivolto la propria attenzione verso:

- indicazioni per la predisposizione del PTPCT,
- misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da integrare ai presidi anticorruzione (da verificare in termini di applicabilità per l'Ente),
- mappatura dei processi, focalizzandosi sui processi e attività più rilevanti e sui controlli sulle misure di prevenzione,
- indicazioni / semplificazione per gli enti con meno di 50 dipendenti (con possibilità, in mancanza di significativi impatti organizzativi, normativi e di attività, di mantenere il PTPCT per il triennio),
- divieto di Pantouflage misure e monitoraggio.

Nella Parte Speciale del PNA 2022, l'ANAC si è invece rivolta ai seguenti ambiti:

- Contratti pubblici: fornire alle stazioni appaltanti un supporto nell'individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza agili e al contempo utili;
- Conflitto di interessi: in materia di contratti pubblici (art. 42 D.Lgs. 50/2016), settore particolarmente esposto a rischi di interferenze;
- Individuazione del titolare effettivo ai sensi del D.Lgs. 231/2007 alla luce dell'obbligo di cui all'art. 22, co. 1, del Regolamento UE 241/2021 di fornire alla Commissione i dati del "titolare effettivo" del destinatario dei fondi o dell'appaltatore;
- Trasparenza in materia di contratti pubblici: un apposito allegato contiene i nuovi obblighi di trasparenza previsti dalla normativa per i contratti pubblici da pubblicare in «Amministrazione trasparente», sostitutivo degli obblighi elencati per la sottosezione "Bandi di gara e contratti" dell'allegato 1) alle delibere ANAC nn. 1310/2016 e 1134/2017;
- Approfondimento sulle gestioni commissariali cui è affidata la realizzazione delle grandi opere previste nel PNRR. Nel corso del 2023 il legislatore, con il decreto legislativo n. 24 del 2023 - convertito in Legge 30 giugno 2023, n. 102, ha introdotto in Italia una disciplina organica sulla protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Tale normativa che ha introdotto le seguenti principali novità per l'Ente:
 - Estensione della definizione di "segnalatore": il decreto si applica a tutte le persone fisiche, indipendentemente dalla loro posizione lavorativa o dall'ente presso il quale prestano servizio, che segnalino violazioni di disposizioni normative nazionali, dell'Unione europea e di illeciti amministrativi e contabili;
 - Modalità di segnalazione: le segnalazioni possono essere effettuate sia internamente, all'interno dell'amministrazione o dell'ente presso il quale si è a conoscenza della violazione, sia esternamente, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o, come ovvio, alle Autorità;
 - Identificazione di un responsabile del canale della segnalazione: nel caso specifico degli Enti che si sono dotati di un RPCT ai sensi del L.190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 è rappresentato da quest'ultimo soggetto;
 - Obblighi di informazione verso il segnalante: l'Ente per tramite del responsabile del canale di segnalazione interno è tenuto a comunicare con il Segnalante il ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione e di fornire un riscontro entro 90 giorni;
 - Formazione: l'obbligo di formazione/informazione dei dipendenti sull'importanza della segnalazione delle violazioni e sulle misure di protezione alla normativa;
 - Misure di protezione: il decreto prevede una serie di misure di protezione per i segnalatori, tra cui l'anonimato, la tutela della privacy e la non discriminazione.

Infine, si sottolinea che ANAC con la delibera n. 601 del 19 dicembre 2023 aveva modificato ed integrato la Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33". Ciò ha comportato, in funzione delle novità introdotte con il D.Lgs. 36 del 2023, la modifica dei contenuti e delle modalità relativi agli obblighi di pubblicazione afferenti all'area Contratti pubblici / Bandi di gara e contratti di cui al D.Lgs. 33/2013 e con la delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, aveva approvato l'aggiornamento 2023 del PNA 2022. Il documento si è concentrato solo sul settore dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, individuando i primi impatti che esso sta avendo anche sulla predisposizione di presidi di anticorruzione e trasparenza, sostituendo integralmente le indicazioni riguardanti le criticità,

gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione già contenute nel PNA 2022, con la precisazione delle parti superate ovvero non più in vigore dopo la data di efficacia del D.Lgs. 36/2023 del 1° luglio.

Il PNA 2025 si articola in due parti: Parte generale, con indicazioni operative sui rapporti tra il “PNA” e il “PIAO”, e sulle criticità rilevate da ANAC nell’attività di vigilanza; la Parte speciale, suddivisa in 3 focus tematici:

Il primo focus riguarda i contratti pubblici: l’impatto delle modifiche introdotte dal Decreto correttivo al “Codice dei Contratti pubblici” (D.Lgs. n. 209/2024). Vengono individuati i principali rischi corruttivi nei processi di gara e suggerite Misure di prevenzione, con particolare attenzione all’ uso delle “Piattaforme digitali di approvvigionamento” (“Pad”), alla gestione del “Fascicolo virtuale dell’Operatore economico” (“Fvoe”), ai conflitti di interesse, alla programmazione degli acquisti, al ruolo delle Stazioni appaltanti non qualificate, alle funzioni dei Collegi consultivi tecnici (Cct) e alla gestione informativa digitale delle costruzioni.

Il secondo focus è sulle ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità: in cui l’ANAC propone schemi esplicativi per facilitare la comprensione delle regole da parte dei soggetti destinatari e promuove l’applicazione coerente delle norme.

Il terzo ed ultimo focus del PNA 2025 riguarda la trasparenza, con raccomandazioni pratiche per migliorare l’implementazione della Sezione “Amministrazione trasparente” nei siti web istituzionali. Anac evidenzia criticità ricorrenti e propone soluzioni operative anche con l’ausilio di esempi visivi.

Infine, si da evidenza che ANAC, con la Delibera 497 del 3 dicembre 2025 ha approvato cinque i nuovi schemi oggetto di una sperimentazione volontaria di 12 mesi:

1. titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo e titolari di incarichi dirigenziali (art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013)
2. incarichi conferiti nelle società controllate (art 15-bis del D.Lgs. n. 33/2013)
3. amministratori ed esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi (art. 15-ter del D.Lgs. n. 33/2013),
4. tempi di pagamento dell’amministrazione (art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013)
5. trasparenza del servizio sanitario nazionale (art. 41 del D.Lgs. n. 33/2013)

Con la Disposizione 481 del dicembre 2025 si è inoltre invitato ad aggiornare due dei tre schemi di pubblicazione già recepiti da Cogeme Energia S.r.l. ovvero quelli relativi a:

- utilizzo delle risorse pubbliche (art. 4-bis del D.Lgs. n. 33/2013);
- controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione (art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013).

Tutto ciò premesso e considerato, Cogeme Energia S.r.l. ha redatto il proprio Piano Regolamento della trasparenza, considerando i contenuti applicabili del PNA 2025 e, da un punto di vista di trasparenza, gli adempimenti previsti dalla disposizione 495 del settembre 2024 (di cui agli artt. 4-bis, 13 e 31).

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Tenendo presente la natura della realtà societaria, la composizione dei soci della società Cogeme Energia S.r.l., si ritiene risponda a quanto previsto al comma 3 dell’art. 2-bis “Ambito soggettivo di applicazione” del D.Lgs. n. 33/2013 di cui si riporta di seguito il testo integrale.

Art. 2-bis Ambito soggettivo di applicazione (articolo introdotto dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 97 del 2016)

1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) alle società in controllo pubblico come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società

quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche; (lettera così sostituita dall'art. 27, comma 2-ter, D.Lgs. n. 175 del 2016, introdotto dall'art. 27 del D.lgs. n. 100 del 2017) c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, **limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse** disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

3 DESCRIZIONE DELLA SOCIETA'

È la società che gestisce i servizi energetici e altri servizi per le comunità locali oltre ai parchi fotovoltaici. È controllata al 100% da Cogeme S.p.A. .

3.1 Oggetto Sociale

Cogeme Energia fa dunque parte del Gruppo Cogeme e continua la storica esperienza di Cogeme al servizio di Comunità locali, imprese e cittadini, a favore della crescita sostenibile e dell'innovazione.

Fornisce energia elettrica e gas, nonché servizi nei settori fotovoltaico, e-mobility, gestione calore, efficienza energetica, geotermia; si occupa anche di teleriscaldamento tradizionale e "freddo", nonché di attività di project financing, lavorando a fianco di privati, professionisti, PMI, industrie e pubbliche amministrazioni

Dispone di un reparto di ingegneria, grazie al quale progetta, realizza e gestisce impianti energetici "utility scale" a fonte rinnovabile e tradizionale.

Da alcuni anni sta investendo risorse per sfruttare l'energia geotermica del sottosuolo, con l'obiettivo di riscaldare e raffrescare edifici ed abitazioni, con progetti innovativi, riconosciuti dalla Regione Lombardia e dall'Unione Europea.

Cogeme Energia è la prima società in Lombardia ad aver ottenuto dalla regione un "Conferimento di permesso di ricerca per risorse geotermiche", denominato "Franciacorta". In particolare, oltre alle consuete applicazioni delle pompe di calore, ha messo a punto una tecnologia denominata "teleriscaldamento freddo", ideale per l'efficientamento energetico dei piccoli centri urbani collocati in aree geografiche con falde acquifere superficiali che, a causa delle limitate dimensioni del bacino d'utenza, non potrebbero trovare soluzioni nel teleriscaldamento tradizionale (sia cogenerativo, sia alimentato da fonti rinnovabili).

3.2 Organi Sociali

Cogeme Energia S.r.l. è società a socio unico (Cogeme S.p.A.) ed è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri (Presidente e due consiglieri).

Gli organi di controllo sono il Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti e la Società di Revisione incaricata.

Sono stati inoltre nominati alcuni Procuratori Speciali:

- il Direttore Generale
- un Direttore Tecnico
- un responsabile tecnico, con i requisiti tecnico-professionali di cui al D.M.37/2008.

4 TRASPARENZA: RUOLI OBBLIGHI E ATTIVITA'

Cogeme Energia S.r.l. assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet.

La tracciabilità dei processi decisionali deve essere, inoltre, garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità.

Cogeme Energia S.r.l. attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet nell'area "Società Trasparente", dà attuazione al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni richieste (secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art.2bis del D. Lgs.33/2013, e precisate dalla determinazione ANAC n.1134 del 2017 e nel suo Allegato 1) concernenti l'organizzazione e favorisce forme diffuse di controllo sul perseguimento degli scopi statutari e sull'utilizzo delle risorse.

Inoltre la società si adopera per garantire la conformità agli schemi di pubblicazione approvati da ANAC. In particolare quelli recentemente approvati dalla disposizione ANAC n. 495 del 2024 e dalla sua integrazione (disposizione n. 481 del 2025) e relativi a obblighi di pubblicazione concernenti:

- l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni (art. 13 D.Lgs. 33/2013);
- utilizzo delle risorse pubbliche (art. 4-bis del D.Lgs. n. 33/2013);
- controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013).

E i prossimi schemi di pubblicazione obbligatori.

In merito alla trasparenza è inoltre importante ricordare che, la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti, deve essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità.

La società attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Società Trasparente" dà attuazione al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e favorisce forme diffuse di controllo.

Proprio in questo senso si sottolinea inoltre come ANAC nel proprio PNA 2025 abbia ribadito come la corretta implementazione della sezione "Società Trasparente", debba garantire accesso libero, immediato e non condizionato alle informazioni. In questo senso ANAC ha fornito indicazioni per i dati in merito al rispetto dei criteri di qualità quali integrità, completezza, aggiornamento, tempestività, comprensibilità, omogeneità e riutilizzabilità in formato aperto. Particolare rilievo assumono l'accessibilità digitale e l'inclusività, nel rispetto degli standard AGID e delle WCAG, affinché le informazioni siano fruibili da tutti, anche da persone con disabilità e tramite dispositivi mobili. ANAC richiama inoltre la necessità di adeguate risorse, formazione del personale, digitalizzazione dei flussi informativi e interoperabilità dei

sistemi, affinché la trasparenza sia effettiva e non meramente formale, divenendo parte integrante della programmazione anticorruzione e della gestione amministrativa.

La pubblicazione dei dati sul sito internet istituzionale nella sezione "Società Trasparente", si traduce anche in strumento efficace di prevenzione della corruzione secondo principi di eguaglianza, imparzialità, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà.

Gli obiettivi che si è posta Cogeme Energia S.r.l. in tema di trasparenza sono di seguito riportati:

- garantire il diritto alla conoscibilità e all'accessibilità totale delle informazioni relative alle proprie attività di pubblico interesse: tale diritto consiste nel consentire a chiunque di conoscere, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di economicità, buon andamento e imparzialità cui Cogeme Energia S.r.l. impronta il proprio agire;
- perseguire la veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità;
- assicurare flussi stabili nelle informazioni pubblicate, consentendo progressivamente ai terzi una sempre più diretta modalità di acquisizione delle stesse e implementando automatismi informatici per l'aggiornamento dei dati;
- pubblicare, in formato aperto, tutte le informazioni e i dati inerenti all'organizzazione, l'attività e le finalità istituzionali previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e dalla normativa vigente.

I dati che il Cogeme Energia S.r.l. pubblica e aggiorna periodicamente nel proprio sito internet sono raggruppati nella sezione "Società Trasparente" del proprio sito internet ed organizzati come indicato nella tabella allegata alle linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs 97/2016. Tale tabella è stata quindi opportunamente adattata nella tabella specifica relativa agli adempimenti di Cogeme Energia S.r.l., nella quale sono state analizzate tutte le aree e tutte le voci incluse nella predetta tabella allegata alle linee guida.

Cogeme Energia S.r.l. ritiene che solo attraverso una mirata sensibilizzazione di tutti i livelli aziendali nell'ambito delle rispettive responsabilità, possano essere minimizzati o neutralizzati i rischi di commissione dei reati ivi esaminati.

Per favorire il puntuale rispetto degli adempimenti e dei requisiti richiesti, Cogeme Energia S.r.l., attraverso il proprio Amministratore Unico, ha affidato tale incarico al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Le informazioni relative al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e relative alle modalità di contatto sono presenti sul sito internet del Cogeme Energia S.r.l., nella sottosezione "Altri contenuti/ Accesso Civico" della sezione "Società Trasparente".

Resta inteso, come prescritto dall'art.43 D.lgs. n. 33/2013 modificato ai sensi del D.lgs. n. 97/2016, che i dirigenti e i responsabili hanno la responsabilità di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare e devono verificare che i propri collaboratori provvedano in tal senso nei tempi e nei modi previsti dalla normativa.

Attività da svolgersi ai sensi della trasparenza a cura del Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT)

- coordina nella pubblicazione di tutto il materiale previsto dal D.lgs. n. 33/2013;
- si occupa di compilare la griglia di rilevazione in materia di trasparenza, su base annuale e secondo le indicazioni di ANAC;
- collabora nella stesura e nel controllo dell'attuazione della formazione in materia di trasparenza;
- verifica l'effettivo stato di pubblicazione della documentazione prevista dal D.lgs. n. 33/2013 e richiede a Cogeme Energia S.r.l. di adoperarsi alla corretta implementazione;
- pianifica e gestisce gli audit in materia di trasparenza;
- supervisiona, supporta e opera concretamente per le attività di propria responsabilità concernenti l'accesso civico sia esso semplice o generalizzato o documentale.

Come menzionato in precedenza, la verifica dell'attuazione degli obblighi per la trasparenza compete al RPCT che dovrà effettuare audit a campione redigendo apposito verbale. Inoltre, con

cadenza annuale, verifica e attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione utilizzando l'apposita griglia di rilevazione emanata dall'ANAC.

In ogni caso, oltre al ruolo centrale del RPCT, Cogeme Energia S.r.l. ritiene che solo attraverso una mirata sensibilizzazione di tutti i livelli aziendali nell'ambito delle rispettive responsabilità, possano essere rispettati gli adempimenti relativi alla trasparenza.

4.1 Procedura di accesso civico

La norma prevede che il diritto di accesso debba essere di norma consentito. Il titolare del rilascio è tenuto quindi a privilegiare la scelta che, pur non oltrepassando i limiti di ciò che può essere ragionevolmente richiesto, sia la più favorevole al diritto di accesso del richiedente.

Il tenore della norma relativa all'accesso non procede alla generale e preventiva individuazione di esclusioni all'accesso generalizzato, ma rinvia a una attività valutativa che deve essere effettuata dall'Ente con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.

L'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 introduce una nuova tipologia di accesso, l'accesso civico generalizzato che indica: *“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis”*, si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Nasce pertanto la necessità per Cogeme Energia S.r.l. di disciplinare gli accessi documentali secondo le tre categorie

- a) “accesso civico” di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013);
- b) “accesso generalizzato” di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013);
- c) “accesso documentale” come disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990.

4.2 Accesso civico semplice

L'obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente comporta il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La Società in applicazione dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs.33/2013, ha istituito alcuni canali di comunicazione ai quali il cittadino può indirizzare richieste di accesso a informazioni oggetto di obblighi pubblicitari ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPCT che si pronuncia sulla stessa.

La richiesta, formulata esplicitando i dati del richiedente (comprensivi di identificazione e indirizzo) può in alternativa essere inviata:

- via posta elettronica all'indirizzo: rpct@cogemenuoveenergie.it . La mail viene inoltrata in automatico all'indirizzo mail del RPCT e per conoscenza del Direttore Generale (dotato del potere sostitutivo);
- presentando istanza all'attenzione del RPCT direttamente negli uffici della società siti in Via XXV Aprile 18, 25038 Rovato (BS) negli orari di apertura del servizio di portierato;
- via posta ordinaria all'attenzione del RPCT, all'indirizzo: Via XXV Aprile 18, 25038 Rovato (BS).

Nel caso di mancata risposta, **superati i 30 giorni**, il richiedente può ricorrere al potere sostitutivo individuato nel **Direttore Generale** che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Le richieste di accesso civico, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del RPCT, possono essere inviate (comprensivi di identificazione e indirizzo):

- via posta elettronica all'indirizzo: trasparenza@cogemenuoveenergie.it; la mail viene inoltrata al **Direttore Generale** e ad un addetto della Segreteria;
- presentando istanza all'attenzione del **Direttore Generale** direttamente negli uffici della società siti in Via XXV Aprile 18, 25038 Rovato (BS) negli orari di apertura del servizio di portierato;
- via posta ordinaria all'attenzione del **Direttore Generale**, all'indirizzo: Via XXV Aprile 18, 25038 Rovato (BS).

Le modalità di richiesta di accesso civico sono pubblicate nella sezione "*Società trasparente*" del sito internet istituzionale della Società, alla sottosezione "*Altri contenuti*".

4.3 Accesso generalizzato

L'accesso generalizzato è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Si esplicita attraverso il diritto di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Per esercitare il diritto di accesso generalizzato, il richiedente può inoltrare una domanda formale all'Ufficio Segreteria di direzione, attraverso i seguenti canali:

- invio tramite mail all'indirizzo: trasparenza@cogemenuoveenergie.it, la mail viene inoltrata al **Direttore Generale** e ad un addetto della Segreteria;
- presentando istanza all'attenzione del **Direttore Generale** direttamente negli uffici della società siti in Via XXV Aprile 18, 25038 Rovato (BS), negli orari di apertura del servizio di portierato;
- via posta ordinaria all'attenzione del **Direttore Generale**, all'indirizzo: Via XXV Aprile 18, 25038 Rovato (BS).

La conclusione del procedimento è prevista **entro 30 giorni** a fare data dal giorno di ricevimento dell'istanza.

La domanda dovrà essere corredata di documento di identità e codice fiscale dovrà contenere i seguenti dati: nome e cognome del richiedente; indirizzo mail, o altro indirizzo presso il quale desidera ricevere la corrispondenza, indicazione dei documenti, informazioni o dati cui si intende accedere e per quale finalità.

La domanda, appena pervenuta all'Ufficio Segreteria di direzione, viene inoltrata tramite posta interna al **Direttore Generale**, il quale valuta se sussistano controinteressati.

Nel caso non ci siano controinteressati e il **Direttore Generale** decida per l'accoglimento della richiesta, si provvede a inoltrare al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

Nel caso esistano i controinteressati il **Direttore Generale** provvede ad inviare loro lettera per comunicare che c'è stato un accesso agli atti che li riguarda indicando l'oggetto della richiesta effettuata dal titolare dell'accesso generalizzato.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Il **termine di 30 giorni** sopra riportato si intende **sospeso** dal momento dell'invio della R/R al controinteressato.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Ufficio preposto ne dà comunicazione al controinteressato e al titolare dell'accesso generalizzato, comunicando che fornirà i dati richiesti al titolare dell'accesso non prima di 15 giorni al fine di dare la possibilità al controinteressato di ricorrere al TAR. Il responsabile dell'istanza, in relazione all'esito del ricorso al TAR, provvederà o meno a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Nel caso in cui il controinteressato non formalizzi nessun diniego il **Direttore Generale** procede alla chiusura dell'istanza nei tempi stabiliti.

Nel caso in cui il **Direttore Generale** decida per il rifiuto della domanda, comunica tramite R/R al richiedente il rifiuto, e le motivazioni con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del decreto trasparenza, consultate le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013" emesse da ANAC.

Il titolare dell'accesso civico, **nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine** indicato al comma 2 dell'Art. 8, può presentare **richiesta di riesame** al responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (RPCT), che decide con provvedimento motivato, entro **il termine di venti giorni**, eventualmente estendibili fino a 30, nel caso di richiesta di parere al Garante.

Le richieste di riesame per Accesso Civico generalizzato possono essere inviate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza attraverso i seguenti canali:

- via posta elettronica all'indirizzo: **rpct@cogemenuoveenergie.it**;
- presentando richiesta all'attenzione del RPCT direttamente negli uffici della società siti in Via XXV Aprile 18, 25038 Rovato (BS) negli orari di apertura del servizio di portierato;
- via posta ordinaria all'attenzione del RPCT, all'indirizzo: Via XXV Aprile 18, 25038 Rovato (BS).

Se il richiedente non volesse rivolgersi a RPCT per il riesame dell'istanza, può ricorrere al TAR.

Il richiedente può ricorrere al TAR anche in caso di ulteriore diniego da parte del RPCT.

4.4 Accesso documentale

L'accesso documentale è disciplinato dal capo V della Legge n. 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo) ed è collegato a specifiche esigenze del richiedente e caratterizzato dalla connotazione strumentale agli interessi individuali dell'istante.

5 SEGNALAZIONI RISERVATE (WHISTLEBLOWING)

La segnalazione riservata (o Whistleblowing) è lo strumento per mezzo del quale è possibile segnalare una presunta condotta illecita commessa da altri soggetti. È un atto attraverso cui il segnalante contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'Ente e di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

La Società per la gestione delle segnalazioni ha adottato quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 "Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (Whistleblowing).

I Soggetti segnalanti possono essere i dipendenti, compresi eventuali tirocinanti, i collaboratori e consulenti dell'Ente a qualsiasi titolo, i lavoratori e collaboratori di soggetti fornitori di beni o servizi in favore dell'Ente, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo vigilanza o rappresentanza, portatori di interessi, fornitori.

La tutela delle persone segnalanti sopra individuate si applica anche qualora il rapporto giuridico con l'Ente non si sia ancora perfezionato o successivamente allo scioglimento.

5.1 Oggetto della Segnalazione

Sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, atti od omissioni, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'Ente, compresa la commissione di reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, e dunque:

Violazioni di disposizioni normative nazionali:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali ;
- violazioni del Modello 231, del Codice Etico e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- altre ipotesi di mala amministrazione o di abuso a fini privati delle funzioni attribuite, a prescindere dalla rilevanza penale del fatto.

Violazioni di disposizioni normative europee:

- illeciti che rientrano in ambito di applicazione degli atti dell'UE e riguardanti i settori: appalti pubblici; servizi prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e antiterrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti, dei trasporti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE;
- La segnalazione può riguardare anche condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate; attività illecite non ancora compiute ma che è ragionevole possano verificarsi; fondati sospetti.

Il ruolo del RPCT

Il sistema di prevenzione della corruzione disciplinato nella Legge n. 190/2012 affida al RPCT il compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi. ed è dunque, da considerare anche il soggetto funzionalmente competente a conoscere eventuali fatti illeciti al fine di predisporre adeguate misure volte a rafforzare il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il RPCT è individuato dal D.Lgs.24 del 2023 quale Responsabile del canale di segnalazione e primo destinatario delle segnalazioni, qualunque sia l'oggetto della segnalazione, nonché soggetto competente a svolgere la preliminare istruttoria in ordine ai fatti segnalati. Il RPCT assicura il coordinamento con le attività condotte e quelle svolte dallo stesso OdV informandolo tempestivamente delle segnalazioni pervenute e potenzialmente rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001. La segnalazione indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza o ad ANAC non sostituisce quella all'Autorità Giudiziaria.

I Canali di segnalazione

Sono previsti diversi canali distinti di segnalazioni:

1. **Canale interno:** quello attivato dalla Società e qui descritto e da considerarsi via prioritaria;
2. **Canale esterno:** quello istituito da ANAC e disciplinato sul proprio sito internet attivabile se:
 - Non è stato attivato o non è conforme il canale di segnalazione interna;
 - Il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
 - Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che una sua segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
3. Divulgazione pubblica;
4. Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Segnalazioni e tutela del segnalante

Nei confronti del segnalante ai sensi della norma vigente sono garantiti i seguenti livelli di tutela:

- tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, in generale e nello specifico, da parte di chi riceve e/o gestisce la segnalazione.

- tutela del segnalante verso eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'Ente a causa della segnalazione effettuata.

La segnalazione ha principalmente una funzione di allerta, non necessariamente di denuncia: è la Società per tramite del RPCT (e/o dell'O.d.V. e dei soggetti interessati) ad essere chiamata ad approfondire, accertare e verificare i fatti segnalati. Le informazioni acquisite saranno trattate in modo tale da garantire:

- il rispetto della riservatezza della segnalazione inoltrata;
- il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti dei segnalanti;
- la tutela dei diritti di soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate ferma restando in tal caso la possibilità di esperire le azioni opportune nei confronti di coloro che intenzionalmente hanno effettuato la falsa segnalazione;
- trasparenza ovvero con iter procedurale definito.

Il RPCT valuterà le segnalazioni ricevute con discrezione e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione ed effettuare le indagini opportune.

Al fine di tutelare l'identità del segnalatore si è previsto che:

- le segnalazioni siano effettuate da parte del segnalante al portale del Whistleblowing da cui si può accedere dalla Home page alla voce in Società trasparente / Altri contenuti / Prevenzione della corruzione;
- la segnalazione potrà essere effettuata in modalità scritta od orale, quest'ultima attraverso la registrazione di un messaggio (con alterazione vocale in modo da impedire il riconoscimento).

Con specifico riferimento alla normativa inerente il "Whistleblowing", è opportuno segnalare le recentissime modifiche ed integrazioni, emerse in relazione all'esigenza di fornire indicazioni più precise e puntuali rispetto ai canali interni di segnalazione e di chiarire i dubbi emersi in fase di prima applicazione del D.Lgs. 24/2023.

A tal fine, ANAC ha emesso due deliberazioni, rispettivamente la n. 478 e la n. 479, entrambe del 26 novembre 2025, con le quali sono state approvate le nuove linee guida in materia.

In particolare, nella citata deliberazione n. 479, viene riportata la seguente affermazione:

"Il ricorso alla posta elettronica (ordinaria o certificata) deve essere considerato di per sé non adeguato a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, se non accompagnato da specifiche contromisure opportunamente giustificate quali misure di mitigazione del rischio individuate in sede di definizione della valutazione di impatto del trattamento sulla protezione dei dati. È opportuno indicare nell'atto organizzativo/MOG 231 gli strumenti previsti per garantire la riservatezza richiesta dalla normativa".

Al riguardo si osserva che la società si è dotata nel 2023 di un sistema avanzato di segnalazione denominata "Legality Whistleblowing" che ha alzato ulteriormente i livelli di sicurezza per garantire l'identità del segnalante, rispetto al primo strumento utilizzato (che era comunque ritenuto già idoneo ed efficace).

Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento alla **Whistleblowing Policy**, presente nella Home page della piattaforma dedicata alla gestione del canale di segnalazione interno, accessibile sul sito internet istituzionale della Società nella Sezione "Società Trasparente", nella sotto-sezione "Altri contenuti" in "Prevenzione della corruzione".